

Disciplinare
predisposto ai sensi dell'articolo 51, comma 2-ter,
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124

L'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 (di seguito "Agenzia"), codice fiscale e partita IVA 06363391001, nella persona di, domiciliata presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di ...

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale, in virtù dei poteri di cui all'articolo 21 dello Statuto dell'ACI

per la gestione dell'Archivio Informatico Regionale delle Tasse Automobilistiche, come previsto dall'articolo 51, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124

danno atto di quanto segue.

PREMESSO CHE:

1. la tassa automobilistica è un tributo disciplinato dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 5, comma 32, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;
2. l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ha delegato alle Regioni a statuto ordinario le competenze relative alla tassa automobilistica regionale;
3. l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario le attività di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e l'applicazione delle sanzioni nonché il contenzioso amministrativo relativo alla suddetta tassa;
4. l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, detta norme

in materia di *“Attività informatiche in favore di organismi pubblici”* e in particolare, al comma 2-bis, dispone che *“Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo.”*;

5. ACI è il titolare dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA), precedentemente gestito dalla Sogei, il cui trasferimento è stato comunicato con nota dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 172280 del 23 aprile 2020, in virtù di quanto stabilito dal comma 2-bis dell'articolo 51 del richiamato decreto-legge n. 124 del 2019;
6. l'articolo 51 del citato decreto-legge n. 124 del 2019, in particolare al comma 2-ter, dispone che: *“L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis”*;
7. in funzione dei citati commi 2-bis e 2-ter, l'ACI, in quanto soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, è titolare anche della gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche;
8. con i medesimi commi 2-bis e 2-ter, il legislatore nazionale ha inteso dare vita ad un sistema al quale partecipano, con attribuzioni differenti, l'ACI, le Regioni/Province Autonome e l'Agenzia, finalizzato al comune interesse di assicurare il completo e costante

allineamento tra la base dati nazionale e quella regionale;

9. l'unico soggetto autorizzato a intervenire e modificare lo stato giuridico di una posizione fiscale è l'ACI, nella sua qualità di gestore del Sistema Informativo P.R.A., ai sensi dell'articolo 51, comma 2-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019, in cui confluiscono i dati presenti nel P.R.A. secondo la normativa speciale e i flussi che provengono da altre fonti certificate (banca dati MCTC, banca dati ANPR, trasmissione dati emersi a seguito di controllo da parte dell'Agenzia);

CONSIDERATO CHE:

1. Le Parti hanno ritenuto di avvalersi dello strumento della cooperazione previsto dall'articolo 51, comma 2-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019;
2. ricorrono le condizioni previste dagli articoli 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Le Parti, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 –PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, si intendono qui integralmente richiamati e costituiscono parte integrante e sostanziale del Disciplinare medesimo.

Costituiscono parte integrante del presente atto gli allegati atti di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL DISCIPLINARE

L'Agenzia e l'ACI con la sottoscrizione del presente Disciplinare intendono regolamentare la collaborazione finalizzata all'implementazione, aggiornamento e bonifica dell'archivio informatico delle tasse automobilistiche, in base all'allegato *Piano operativo di gestione*.

Nel dettaglio ACI e Agenzia, nel rispetto ed in attuazione della normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, collaborano nella gestione informatica delle seguenti attività:

- a. costituzione, aggiornamento e bonifica dell'archivio informatico delle tasse automobilistiche;
- b. controllo di qualità dei dati;
- c. sicurezza dei dati;
- d. generazione delle liste delle posizioni fiscali irregolari,

anche attraverso la messa a disposizione da parte di ACI delle proprie strutture e risorse.

ARTICOLO 3 – SUDDIVISIONE DEI COMPITI

L'ACI, anche tramite la propria organizzazione territoriale, ha il compito di:

1. generare e bonificare le posizioni costituite dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità del soggetto attivo di imposta e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 124 del 2019. Per ogni veicolo sono acquisiti i dati necessari all'individuazione del soggetto passivo di imposta e alla determinazione della relativa posizione fiscale. Al fine di fronteggiare il rischio di interruzione dei servizi o di perdita di dati, sono adottate le misure di sicurezza sull'archivio delle tasse automobilistiche quali: data center di business continuity o di disaster recovery;
2. verificare la qualità e congruenza del dato, sulla base dei dati messi a disposizione dall'Agenzia, dei dati del P.R.A., della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria, dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o acquisiti da altra pubblica amministrazione;
3. gestire nella sua qualità di soggetto aggregatore il sistema PagoBollo, che garantisce lo svolgimento delle attività necessarie e propedeutiche al pagamento ordinario della tassa automobilistica da

parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato attraverso la piattaforma PagoPA e riconciliare i predetti pagamenti alla posizione tributaria, anche in caso di domiciliazione bancaria;

4. estrarre dall'archivio informatico le liste delle posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Le liste sono assoggettate a controllo di qualità ed all'applicazione delle regole sull'importo minimo della pretesa tributaria e delle norme temporanee di sospensione o differimento della decorrenza dell'obbligazione tributaria.

L'Agenzia è tenuta:

1. al controllo delle posizioni fiscali irregolari;
2. all'avvio dell'attività di recupero della tassa automobilistica;
3. alla formazione delle minute di ruolo informatizzate ed al caricamento dei flussi sul portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero automatizzato della tassa automobilistica;
4. all'adozione e notifica, ove necessario, ed in forma residuale, degli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;
5. all'aggiornamento dell'archivio informatico con i dati acquisiti direttamente durante le fasi di accertamento, controllo e rimborso della tassa automobilistica.

ARTICOLO 4 – DURATA

Il Disciplinare ha durata triennale e decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

ARTICOLO 5 – RIMBORSO COSTI

Per il 2025, il rimborso dei costi sostenuti da ACI è parametrato sulla base del circolante P.R.A. delle Regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, rilevato dal documento pubblicato da ACI sul proprio sito denominato "Autoritratto" alla data del 31 dicembre 2023, per n. 2.570.582 veicoli ed

un valore unitario di 0,226 euro, pari ad un importo complessivo di 581.381,54 euro.

Per le annualità successive il costo complessivo sarà ricalcolato sulla base dell'ultimo circolante consolidato e pubblicato su "Autoritratto".

ARTICOLO 6 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il rimborso dei costi, così come quantificato all'articolo precedente, sarà corrisposto ad ACI in quattro soluzioni trimestrali previa rendicontazione tecnica delle attività svolte.

Le fatture sono liquidate ad ACI entro 30 giorni dalla data di emissione.

ARTICOLO 7 – TAVOLO TECNICO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare è costituito il "Tavolo Tecnico" composto da quattro rappresentanti, due nominati dall'Agenzia e due nominati da ACI.

I rappresentanti nominati possono farsi coadiuvare di volta in volta da professionalità non facenti parte del Tavolo Tecnico in funzione degli argomenti presenti all'ordine del giorno.

Il tavolo tecnico definisce il piano operativo delle attività e si riunisce la prima volta entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare e le volte successive su richiesta di una delle due Parti.

ART. 8 – CONTROVERSIE

In caso di controversie inerenti all'interpretazione e/o esecuzione del presente Disciplinare, va obbligatoriamente e preliminarmente esperito idoneo tentativo di composizione amichevole.

Solo in caso di infruttuoso ricorso all'istituto di cui al punto precedente verrà effettuato ricorso all'Autorità giudiziaria.

ARTICOLO 9 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente Disciplinare si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni nonché in materia di Tassa automobilistica.

ARTICOLO 10 – MODIFICHE NORMATIVE

Nel caso in cui norme primarie o secondarie o atti amministrativi apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

ARTICOLO 11 – PROTEZIONE DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche è l'ACI. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale per le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna è l'Agenzia delle Entrate.

ACI e Agenzia..... sono nominati rispettivamente "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per l'Archivio delle tasse automobilistiche per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna e per l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (c.d. Superbollo) e per l'Archivio Nazionale delle tasse automobilistiche. I trattamenti da parte dei Responsabili del trattamento sono disciplinati nei due allegati "Atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.

28 del regolamento (UE) 2016/679”, che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente Disciplinare..

Per l’Agenzia delle Entrate

Per l’ACI